

VERBALE DI ACCORDO

In data 13 marzo 2012 si sono incontrati GDF SUEZ ENERGIA ITALIA S.p.A., anche in rappresentanza delle Società Controllate appartenenti all'area contrattuale Elettrico e Gas Acqua (GDF SUEZ ENERGIE S.p.A., GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A., ALENTO S.r.l, ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A., VOGHERA ENERGIA S.p.A.) e le Segreterie Nazionali FILCTEM CGIL, FLAEI CISL, FEMCA CISL e UILCEM UIL.

Premesso che

- L'agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività è stata introdotta nel 2008 dall'art. 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 126 ed è stata prorogata, per il **2009**, dall'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni in Legge 28 gennaio 2009 n. 2, per il **2010**, dall'art. 2, commi 156 e 157 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (cd. Legge finanziaria 2010) e, per il **2011**, dall'art. 53 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge del 30 luglio 2010 n. 122 e dell'art. 1, comma 47, L. n. 220/2010 (cd. Legge di stabilità 2011);
- L'art. 33, comma 12 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (cd. Legge di stabilità 2012), in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno prorogato anche per il 2012 i benefici legati agli emolumenti riconducibili per l'incremento della produttività del lavoro;
- Con circolare n. 3/E del 14.02.2011 il Ministero del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate hanno sancito che gli importi non soltanto siano erogati a titolo di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale ma che essi siano riconosciuti anche in attuazione di quanto previsto accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale.

Tenuto conto

delle intese e degli accordi già intercorsi in tema di organizzazione dei turni, di lavoro, di reperibilità e di premi di risultato, le parti si danno atto che la volontà è stata quella di erogare le somme connesse a tali istituti in quanto correlate ad elementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. A tale proposito

PM

—

—

—

si conviene quanto segue

per l'anno 2012, al fine di migliorare la competitività del sistema aziendale, tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla Contrattazione Aziendale, così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire gli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

In via esplicitativa, ma non esclusiva, si fa riferimento a:

- Premio di risultato;
- Lavoro notturno: somme erogate per il lavoro notturno, anche per orari notturni articolati su turni, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- Lavoro festivo: maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo) siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
- Lavoro a tempo parziale: lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno;
- Straordinario: la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie.
- Lavoro a turni: maggiorazione riconosciuta per lavoro organizzato in turni finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa; a tale proposito, le parti con il presente verbale fanno riferimento anche agli accordi in essere;
- Reperibilità: somme riconosciute per lavoro in reperibilità finalizzato al miglioramento della efficienza organizzativa; a tale proposito, le parti con il presente verbale fanno riferimento anche agli accordi in essere.

Sulla base di quanto sopra concordato

E con riferimento agli strumenti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, applicherà a decorrere dalla firma del presente accordo, il regime di imposta sostitutiva del 10% a tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.

PM

C

AL

AL 2


AL
AL

Le parti inoltre convergono che analoghe misure troveranno applicazione nei riguardi dei lavoratori con contratto di somministrazione in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.

Resta inteso inoltre che, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione oggetto del presente accordo saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economica e delle Finanze.

GDF SUEZ ENERGIA ITALIA S.p.A. e le Società Controllate da essa rappresentate, provvederanno ad informare le rispettive RSU/RSA della presente intesa.

GDF SUEZ ENERGIA ITALIA S.p.A.


Paolo Mei

Segreterie Nazionali

FILCTEM CGIL

FLAEI CISL

FEMCA CISL

UILCEM UIL

